Alla Conferenza Nazionale dei Rettori

 delle Università Italiane

**Oggetto: chiarimenti in merito all’ All. A del Decreto ministeriale 22 aprile 2024, n. 620 e all’ All. B del Decreto ministeriale 22 aprile 2024, n. 621.**

In riscontro alla nota di cui in oggetto pervenuta il 24 maggio scorso con la quale si chiede un chiarimento in merito agli allegati A e B dei decreti 620 e 621 del 22 aprile 2024, si rappresenta quanto segue.

All’allegato B del DM 621/2024, concernente i titoli valutabili per l’accesso al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti, è stabilito che per calcolare la media degli esami si deve far riferimento alla “*Votazione media ponderata conseguita negli esami del corso di studi a ciclo unico o nel corso di laurea magistrale. Massimo 5 punti complessivi. Il risultato della media ponderata è arrotondato al valore superiore se il decimale è pari o superiore a 0,5. Punti 1 per ogni votazione media ponderata superiore a 25/30*”.

Si chiarisce che l’attribuzione del punteggio è da assegnare nel seguente modo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Media** | **Arrot.** | **Punti** |
| 25,50-26,49 | 26 | 1 |
| 26,50-27,49 | 27 | 2 |
| 27,50-28,49 | 28 | 3 |
| 28,50-29,49 | 29 | 4 |
| 29,50-30,00 | 30 | 5 |

 In riferimento all’allegato A del DM 620/2024 e all’allegato B del DM 621/2024, concernente i titoli valutabili per l’accesso al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti, è stabilito che per il calcolo della votazione del titolo di accesso alla specifica classe di concorso occorre far riferimento alla “*Votazione conseguita nel titolo di accesso alla specifica classe di concorso. Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento (purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore), diploma accademico di secondo livello, diploma di scuola superiore (per gli ITP). Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari superiori a 0,50. Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode*”.

Si chiarisce che la corretta interpretazione è la seguente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Voto/110** | **Voto/100** | **Arrot.** | **Punti** |
| 105 | 95,45 | 95 | 0 |
| 106 | 96,36 | 96 | 1 |
| 107 | 97,27 | 97 | 2 |
| 108 | 98,18 | 98 | 3 |
| 109 | 99,09 | 99 | 4 |
| 110 | 100,00 | 100 | 5 |
| 110 lode | 100,00 | 100 | 7 |

 Infine, in merito al chiarimento sul punteggio finale da attribuire allo studente abilitato, lo stesso punteggio dovrà essere espresso in decimi, calcolato sulla media aritmetica delle due prove, fermo restando il superamento delle stesse con una votazione minima di 7/10.